

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione

Seduta pubblica del 22/12/2025

Presiede il VICESINDACO METROPOLITANO PANIERI MARCO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco)	Crescimbeni Paolo
Accorsi Sara	De Martino Maria Luigia
Barbieri Gessica	Larghetti Simona
Bassi Emanuele	Montanari Matteo
Bittini Loretta	Panieri Marco*
Carapia Simone	Vacchi Nicolas
Cima Franco	

Sono assenti i Consiglieri:

Bertoni Angela**
Celli Davide
Panzacchi Barbara
Polazzi Mattia**
Santoni Alessandro**

Presenti n. 13

Scrutatori: Accorsi Sara, Cima Franco, Vacchi Nicolas.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA

(*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

(**) assente giustificato

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE QUOTE DI SUPERFICIE TERRITORIALE CONSUMABILE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE AI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 10, DEL PTM. ANNUALITÀ 2025

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

- 1) **Dà atto** che la L.R. 24/2017, in via prioritaria, persegue il contenimento del consumo di suolo e attribuisce a tal fine alla Città metropolitana, ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 41, comma 5, della L.R. 24/2017, attraverso il Piano Territoriale metropolitano (PTM), la competenza ad attribuire ai Comuni o loro Unioni quote differenziate di superficie territoriale consumabile;
- 2) **Dà atto**, inoltre, che l'art. 49, comma 10, del PTM, in coerenza con i principi e gli obiettivi della L.R. 24/2017, prevede che il Consiglio metropolitano adotti annualmente una delibera con la quale effettuare la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso della corrispondente annualità;
- 3) **Informa** che, sulla base della ricognizione condotta dal Settore Pianificazione territoriale nel corso del 2025 è stato concluso il seguente procedimento urbanistico che comporta consumo di suolo ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017: *Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 60 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 per la realizzazione dell'intervento di grande logistica previsto per l'ambito "APF6: polo per la grande logistica" in Comune di Imola*, sottoscritto tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Imola e la Società Sequenza s.p.a. e approvato con Decreto sindacale n. 7/2025;
- 4) **Dà atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del PTM, la quota di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnata, per effetto del suddetto Decreto sindacale n. 7/2025, nel corso del 2025, è pari a complessivi 17,50 ha;
- 5) **Informa** che, tenuto conto della ricognizione di cui all'art. 49, comma 10, relativa alle annualità 2023 e 2024, effettuata, rispettivamente con Delibera di Consiglio metropolitano nn. 65/2023 e 69/2024, la quota di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnata ammonta complessivamente a 42,8422 ha;
- 6) **Informa**, inoltre, che sono in corso procedimenti urbanistici la cui conclusione potrebbe determinare l'assegnazione di quote di superficie territoriale consumabile sui quali tuttavia la Città metropolitana non ha ancora reso le determinazioni di propria competenza;

- 7) **Dà atto** che ai sensi dell'art. 49, comma 5, del PTM è compito degli Accordi territoriali riguardanti gli ambiti produttivi sovracomunali, da concludersi prima dell'adozione dei PUG, provvedere con un'assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile ai fini della realizzazione degli interventi di rilievo metropolitano, tenendo conto che l'attribuzione della quota di superficie territoriale effettivamente consumabile avviene nell'ambito dei procedimenti attuativi;
- 8) **Informa** che sono in corso i procedimenti di formazione dei PUG dei Comuni e delle Unioni della Città metropolitana e pertanto si provvederà, in coerenza con l'art 42 del PTM, con successivi atti, all'approvazione degli Schemi di Accordi Territoriali di cui al punto 7;
- 9) **Dispone** che l'Osservatorio metropolitano provveda alla rendicontazione del consumo di suolo relativo anche al 2025 nell'ambito delle ordinarie attività effettuate sul consumo di suolo e alla relativa pubblicazione sulla pagina web dedicata;
- 10) **Dà atto** infine che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione.

Motivazione

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017 definisce, all'art. 1, comma 2, tra gli obiettivi principali, il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. La L.R. 24/2017 valorizza a tal fine anche lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali, prevedendo espressamente, all'art. 5, comma 6, il monitoraggio del consumo di suolo, oltretutto, all'art. 77, comma 1, il monitoraggio, da parte della Giunta regionale assieme agli enti locali, dell'applicazione della L.R. 24/2017 e la verifica degli effetti della stessa sulla qualità paesaggistica, ambientale e insediativa del territorio e sul consumo di suolo. La Legge Regionale ha assunto, in particolare, l'obiettivo del "consumo di suolo a saldo zero" da raggiungere entro il 2050, incentivando contemporaneamente il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato e specificando che i nuovi insediamenti, al di fuori del territorio urbanizzato, non devono accrescere la dispersione insediativa e devono individuare localizzazioni contigue a insediamenti esistenti.

Anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Legge Regionale, all'art. 6, comma 1, ha fissato la "Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile fino al 2050" nella misura del 3% della superficie del territorio urbanizzato, così come individuato ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 24/2017, specificando anche gli interventi non computabili al fine della quota di territorio consumabile. Segnatamente compete al Piano Territoriale Metropolitano (di seguito PTM),

ai sensi degli artt. 6, comma 4 e art. 41, comma 5, della L.R. 24/2017, l'assegnazione ai Comuni o loro Unioni di quote differenziate di superficie territoriale consumabile, nel rispetto del summenzionato dimensionamento del 3%.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021 è stato pertanto approvato il PTM che, oltre a dedicare la Sfida 1 alla tutela del suolo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41, comma 5, della L.R. 24/2017, all'art. 49, disciplina l'assegnazione differenziata delle quote di superficie territoriale consumabile fino al 2050, attribuibili ai Comuni e/o alle Unioni, specificando la quota massima consumabile per insediamenti aventi funzioni locali (1%) e per insediamenti aventi funzioni metropolitane (2%).

Il comma 5 dell'art. 49 del PTM affida inoltre agli Accordi territoriali relativi agli insediamenti di rilievo metropolitano, da concludersi prima dell'adozione dei PUG in riferimento agli ambiti produttivi sovracomunali, l'assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile stabilendo che l'effettiva attribuzione avverrà solo nell'ambito dei procedimenti attuativi. Sono tuttora in corso buona parte dei procedimenti di formazione dei PUG dei Comuni e delle Unioni della Città metropolitana, si provvederà quindi, con successivi atti, all'approvazione degli Schemi di Accordi Territoriali mancanti.

Al fine di verificare il rispetto della quota massima di superficie territoriale consumabile, da un lato, l'art. 49, comma 8, del PTM impone che le deliberazioni inerenti agli Accordi di programma e agli Accordi operativi diano atto della quota di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnata per la realizzazione degli interventi previsti da tali accordi e, dall'altro, l'art. 49, comma 10, del PTM attribuisce al Consiglio metropolitano il compito di adottare annualmente una delibera con la quale effettuare la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso della corrispondente annualità.

Con Delibera di Consiglio metropolitano nn. 65/2023 e 69/2024 è stata quindi effettuata la ricognizione, relativa alle annualità 2023 e 2024, delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate pari, rispettivamente, a 21,3992 ha e 3,943 ha.

Visto quanto sopra e in ottemperanza all'art. 49, comma 10, del PTM con la presente Deliberazione il Consiglio provvede alla ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nell'anno 2025 che corrispondono a 17,50 ha per il Comune di Imola e che, sommate alle quote assegnate nel corso del 2023 e 2024, determinano un ammontare complessivo effettivamente assegnato pari a 42,8422 ha.

Si rappresenta inoltre che sono in corso alcuni procedimenti urbanistici¹ la cui conclusione potrebbe

¹ Tra i quali rientrano i procedimenti fatti salvi, in quanto avviati entro la data della seduta conclusiva del Tavolo interistituzionale per la definizione di politiche condivise volte al contenimento di nuovi insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano, ovvero al 12 luglio 2022, dall'Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna tra la Regione Emilia Romagna e la Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 24/2017, approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 41/2022, poi sottoscritto in data 1 agosto 2022.

determinare l'assegnazione di quote di superficie territoriale consumabile sui quali la Città metropolitana tuttavia non ha ancora reso le determinazioni di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana² prevede all'articolo 27³, commi 1, 2, 3 le attribuzioni del Consiglio metropolitano. Nel caso di specie l'art. 49, comma 10, del PTM assegna al Consiglio la competenza all'adozione della Delibera in oggetto.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Pareri

Si è espresso favorevolmente, acquisendone in atti il parere, il Dirigente DELPIANO ALESSANDRO del SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta del 22 dicembre 2025.

² Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

³ L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. *Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.*
2. *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*
 - a) *deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*
 - b) *proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;*
 - c) *approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;*
 - d) *adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;*
 - e) *approvare l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;*
 - f) *deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
 - g) *definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;*
 - h) *adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;*
 - i) *esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo statuto.*
3. *Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.*

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dal ViceSindaco metropolitano PANIERI MARCO, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 11, (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo) contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Carapia Simone, Vacchi Nicolas), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico ad eccezione del voto di Vacchi Nicolas, che è stato espresso verbalmente a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 22/12/2025

LA SEGRETARIA GENERALE ⁴

Maria Riva

IL VICESINDACO METROPOLITANO ⁴

Marco Panieri

IL SINDACO METROPOLITANO ⁴

Matteo Lepore

⁴ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).